



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

DELLE ATTIVITA'

DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

Approvato con Deliberazione n. 35 del C.C. del 17.05.02

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Procedura di adozione
- Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività
- Articolo 4 - Autorizzazione d'esercizio
- Articolo 5 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio
- Articolo 6 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri
- Articolo 7 - Accertamento dei requisiti igienici
- Articolo 8 - Accertamento della qualifica professionale
- Articolo 9 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti
- Articolo 10 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione
- Articolo 11 - Cambio di titolarità
- Articolo 12 - Sospensione temporanea dell'attività per richiesta dell'operatore - Ferie
- Articolo 13 - Cessazione dell'attività
- Articolo 14 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Articolo 15 - Esposizione delle tariffe
- Articolo 16 - Orari di apertura e chiusura
- Articolo 17 - Vigilanza
- Articolo 18 - Sanzioni
- Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 20 - Rimandi

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1.1 Il presente Regolamento in conformità alle norme della Legge 161/63 e successive modifiche disciplina le attività di:

- a) BARBIERE, titolo che designa le attività per solo uomo, relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello;
- b) PARRUCCHIERE, titolo che designa le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure e alla pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nelle attività di estetista.

1.2 Tali attività possono essere esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

1.3 Non sono oggetto del presente Regolamento le attività di formazione e di aggiornamento professionale svolte per fini esclusivamente didattici dagli Enti o dalle Associazioni di comparto autorizzati in locali e con attrezzature conformi alle norme urbanistiche e igieniche vigenti.

1.4 Non sono oggetto del presente regolamento e sono fatte salve le attività di formazione operanti sul territorio alla data odierna.

Articolo 2

Procedura di adozione.

2.1 Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'Articolo 10 della Legge 8 agosto 1985 n° 443 e previa approvazione degli organi di tutela.

2.2 Del Regolamento adottato viene chiesta l'omologazione ai sensi dell'articolo 2 della LR 30/82 all'Assessorato Regionale alla Sanità – Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di Vita e di Lavoro ovvero agli organi dallo stesso Assessorato delegati.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività.

3.1 Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante, salvo nelle manifestazioni indette e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Nichelino e subordinate ad apposita autorizzazione temporanea.

3.2 Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purché il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio del barbiere o del parrucchiere.

3.3 Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionale presso enti, istituti, ospedali, alberghi piscine, palestre, ed altri simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

I locali destinati al servizio devono tuttavia essere dichiarati conformi alle normative igienico sanitarie vigenti.

3.4 E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione a titolo di dimostrazione salvo che le iniziative non siano organizzate nel corso dell'attività di formazione e aggiornamento da scuole professionali che siano state autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato.

3.5 I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'articolo 9 comma 2 della Legge 1/90.

Articolo 4

Autorizzazione d'esercizio.

4.1 L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

4.2 L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera f) del D.L.vo 267/2000, dal Dirigente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, sentito il parere non vincolante – solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile – della Commissione Comunale integrata dai rappresentanti degli estetisti e prevista dall'articolo 2 bis della Legge 161/63 e previo accertamento di ognuno dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 8 e 9 seguenti.

Articolo 5

Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

5.1 La richiesta di autorizzazione d'esercizio e la contemporanea richiesta di verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate dei procedimenti tecnici usati e degli addetti devono essere inoltrate al Comune e devono contenere la prima:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda se diverso dal titolare con relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore stesso,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività,
- 4) autocertificazione attestante la disponibilità degli stessi locali.

Alla domanda vanno allegati:

- a) il certificato della Commissione provinciale dell'artigianato relativo alla qualifica professionale;
- b) l'indicazione del direttore dell'azienda per le aziende diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei certificati sanitari del personale addetto

e la seconda deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda vanno allegati:

- a) 2 copie della planimetria dei locali in scala 1:100,
- b) 2 copie della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
- c) 2 copie dell'ultima bolletta dell'acqua e/ o certificazione attestante all'allacciamento all'acquedotto.

Articolo 6

Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri.

6.1 L'autorizzazione di cui all'articolo 4, può essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui alla legge quadro sull'artigianato - Legge 8 agosto 1985 n°443.

6.2 L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulta iscritta all'albo delle imprese artigiane.

6.3 Per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui al primo comma, si accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti igienici.

7.1 L'autorizzazione di cui all'Articolo 4, può essere rilasciata soltanto previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, nonché ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati, nonché del personale addetto secondo le norme e disposizioni vigenti in materia attualmente rappresentate dal contenuto dell'Allegato A.

7.2 L'accertamento spetta agli organi comunali che si avvalgono del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 8

Accertamento della qualifica professionale.

8.1 L'autorizzazione di cui all'articolo 4, può essere rilasciata previo accertamento della qualifica professionale del richiedente secondo le norme contenute nella legge 14 febbraio 1963 n.141 e successive modificazioni.

8.2 L'accertamento si definisce con l'acquisizione dell'atto di certificazione di qualifica rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti

9.1 A fare data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sul territorio del Comune di Nichelino, la distanza metrica lineare (ml.) tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti è fissata in ml. 100.

9.2 L'accertamento della distanza metrica lineare è affidata all'Amministrazione Comunale.

9.3 Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra esercizi si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

9.4 Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla porta di ingresso del fabbricato stesso.

9.5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività ubicate nei Centri Commerciali programmati.

Articolo 10

Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione.

10.1 Le aziende che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale del territorio comunale, devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente dichiarare la disponibilità a restituire la precedente autorizzazione per essere, verificati i presupposti, sostituita da nuova autorizzazione.

10.2 L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente previo parere non vincolante – solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile – della Commissione comunale.

10.3 La nuova autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e nel rispetto di una distanza tra il locale dell'attività trasferita e quelli preesistenti **fissata in ml. 20**.

Articolo 11

Cambio di titolarità.

11.1 Il cambio di titolarità nell'attività di barbiere e parrucchiere, qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti igienico sanitari degli stessi, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività secondo le procedure fissate al precedente articolo 5.

11.2 Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo che sia stata presentata la dichiarazione del comma precedente, controfirmata dal cedente e/o accompagnata da copia dell'atto di cessione.

11.3 L'autorizzazione del cedente decade dalla data di cambio di titolarità dichiarata.

Articolo 12

Sospensione temporanea dell'attività per richiesta dell'operatore

12.1 La sospensione dell'attività di barbiere e parrucchiere per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Dirigente.

12.2 Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabili per il periodo comprovato da motivi di necessità, ovvero da altri gravi motivi da documentare in ogni caso.

Articolo 13

Cessazione dell'attività

13.1 Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Comune apposita comunicazione con l'esatta data del termine che dovrà essere fissato entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del comune, restituendo contestualmente il relativo atto autorizzatorio.

Articolo 14

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

14.1 L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente, per un periodo massimo di quindici giorni qualora venga formalmente accertato che l'esercizio effettua con continuità e senza giustificato motivo interruzioni giornaliere dell'attività.

14.2 L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi della persona autorizzata;
- b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) per la chiusura oltre i termini previsti al punto 12.2.

Articolo 15

Esposizione delle tariffe

15.1 E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Articolo 16

Orari di apertura e chiusura

16.1 E' consentita la apertura al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue: nel rispetto di tali limiti l'orario può essere determinato liberamente, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

16.2 E' prevista la chiusura obbligatoria la domenica e nei seguenti giorni festivi:

Capodanno – Epifania – Lunedì dell'Angelo - 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – Ognissanti – Immacolata Concezione – Natale – Santo Stefano.

16.3 E' prevista la chiusura infrasettimanale obbligatoria di un giorno che può essere fissato tra il lunedì e il sabato. La chiusura infrasettimanale eventualmente fissata dall'operatore non è comunque obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

16.4 Nel caso in cui le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì e martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato l'orario normale.

16.5 Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Comune con il modello allegato al Regolamento ed esposti al pubblico.

Articolo 17

Vigilanza

17.1 Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di barbiere e parrucchiere.

Articolo 18

Sanzioni

18.1 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle previste dalle vigenti leggi, è punita con le seguenti sanzioni:

a- Art. 3, comma 2: svolgere a domicilio attività di barbiere e parrucchiere al di fuori del normale orario di lavoro e/o senza che venga comprovato un valido motivo di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede dell'esercizio del barbiere o parrucchiere medesimo;

minimo Euro 50 massimo Euro 300

b- Art.3, comma 4: esercitare attività di dimostrazione senza essere in possesso di regolare autorizzazione;

minimo Euro 100 massimo Euro 600

c- Art. 3, comma 5: avvalersi di collaboratori familiari o di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni diverse da quelle di manicure e pedicure estetico:

minimo Euro 100 massimo Euro 600

d- Art.10, comma 1: trasferire la sede operativa in un altro locale del territorio comunale senza aver preventivamente inoltrato domanda di autorizzazione:

minimo Euro 250 massimo Euro 1500

e- Art.11, comma 1: subentrare in una attività di barbiere e/o parrucchiere senza presentare la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990

minimo Euro 250 massimo Euro 1500

f- Art.12, comma 1: sospendere l'attività di barbiere e/o parrucchiere per un periodo superiore a 30 giorni senza autorizzazione del dirigente:

minimo Euro 100 massimo Euro 600

g- Art.13, comma unico: cessare l'attività di barbiere e/o parrucchiere senza darne comunicazione al Comune o non restituire, in caso di cessazione dell'attività, il relativo atto autorizzatorio:

minimo Euro 250 massimo Euro 1500

h- Art.15, comma unico. Non esporre in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate:

minimo Euro 50, massimo Euro 300

- i- Art.16, comma 1: tenere il locale aperto al pubblico prima delle ore 7 o dopo le ore 22 o superare il limite delle 13 ore giornaliere di apertura:
minimo Euro 50, massimo Euro 300
- j- Art. 16, comma 2: tenere il locale aperto al pubblico alla domenica o nei giorni di Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano:
minimo Euro 100, massimo Euro 600
- k- Art.16, comma 3: tenere il locale aperto al pubblico in giornata di chiusura infrasettimanale:
minimo Euro 100 massimo Euro 600
- l- Art.16, comma 5: non esporre al pubblico il cartello indicante le giornate di chiusura e gli orari di lavoro, o non comunicare al Comune le giornate di chiusura e gli orari di lavoro:
minimo Euro 50 massimo Euro 300

18.2 Possono essere adottate le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni;
- c) revoca dell'autorizzazione.

18.3 Le sanzioni verranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

19.1 Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di “parrucchiere da uomo” o “di parrucchiere da donna” o altre simili definizioni, debbono nel termine di 60 giorni richiedere ed ottenere in sostituzione della stessa un nuovo atto autorizzatorio in linea con le norme del presente Regolamento.

19.2 Qualora non sia effettuata alcuna richiesta, l'autorizzazione si intende per il profilo professionale unico di parrucchiere valido pertanto sia per effettuare il servizio “da uomo” che quello “da donna”.

Articolo 20

Rimandi

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

